



**Procura generale
della Corte di Cassazione**

Oggetto: Istanza ex art. 363 c.p.c. da parte del Sig. _____

L'Ufficio

preliminarmente, dà atto che l'istanza, depositata come ricorso per cassazione presso la Suprema Corte in data 7 giugno 2021 e iscritta al n. di RG 14521/2021 è stata inoltrata dalla Corte a questo ufficio in data 2 novembre 2021, come da nota prot. 15812 in pari data del Presidente di Sezione coordinatore della VI-2 sezione civile, con cui si classifica l'istanza e si dispone, a correzione dell'erronea iscrizione, l'invio a questo Ufficio.

Ciò premesso,

Osserva:

1. Il Sig. _____, in proprio e nell'interesse della Sig.ra _____ na (in forza di delega con scrittura privata dell'11 marzo 2019), ha inviato un analitico documento (47 pagine) nel quale ripercorre una vicenda giudiziaria, originata da un accertamento di Polizia stradale effettuato nei suoi confronti dalla Polizia locale del Comune di Cornaredo nel 2019, all'esito del quale l'istante è stato destinatario di una ordinanza-ingiunzione applicativa della sanzione amministrativa di euro 500,00 per violazioni delle norme di Regolamento di polizia locale del citato Comune. L'esponente illustra minuziosamente l'iter, dalla opposizione alla ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di pace di Rho, alla proposizione dell'appello presso il Tribunale di Milano, all'ulteriore decisione del medesimo Tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., censurando sia l'aspetto sostanziale della contestazione a suo tempo elevata nei suoi confronti sia il profilo processuale, poiché sia in sede di appello che in sede di reclamo le sue impugnative sono state dette inammissibili in quanto proposte personalmente, senza l'assistenza tecnica di un difensore.

2. I contenuti dell'ampia illustrazione fornita dall'istante in merito alla vicenda che lo ha coinvolto non offrono ragioni per attivare l'iniziativa della proposizione di un ricorso nell'interesse della legge, ex art. 363 c.p.c.

Non le offrono sul piano più strettamente sostanziale, una volta che si consideri come le censure che a suo tempo il Sig. _____ ha formulato contro l'accertamento e la susseguente ordinanza sanzionatoria riguardavano aspetti strettamente fattuali (la presenza o meno di

segnalatica delimitante il confine comunale; le modalità concrete degli spostamenti dell'istante e della Sig.ra [redacted], etc.) ovvero si collocavano su terreno delle critiche "etiche" alle finalità delle prescrizioni regolamentari adottate dal Comune (peraltro essendo sempre possibile, ove lo si ritenesse, impugnare la fonte regolamentare presso la giurisdizione amministrativa, aspetto questo che esula dalle attribuzioni di questo Ufficio).

Ma non le offrono neppure – per quanto qui può rilevare in chiave di istanza di cui all'art. 363 c.p.c. – sul piano processuale, poiché le pur ampie argomentazioni del Sig. [redacted] non convincono della possibilità o utilità di proporre un mutamento di indirizzo rispetto a una più che consolidata giurisprudenza che nega ciò che l'istante richiede, ossia la possibilità di esercitare la difesa personale nei giudizi dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello: sia la decisione in sede di appello sia quella in sede di reclamo, infatti, si sono inevitabilmente fermate a questo rilievo preliminare di (in)ammissibilità dei rimedi esperiti, perché proposti direttamente dall'istante, senza ausilio di difesa tecnica.

Lo impedisce l'art. 82 c.p.c., nella lettura integrata con le disposizioni processuali che riguardano la materia delle opposizioni a sanzioni amministrative, che sempre la Corte regolatrice ne ha dato (Cass., S.U. n. 23285/2010, n. 23594/2010; Cass., n. 14520/2009); oltre che per il rilievo della mancata instaurazione di contraddittorio, non avendo l'istante neppure proceduto alla notifica del ricorso depositato e del decreto, che era suo onere effettuare in grado di appello (Cass., n. 22390/2015, n. 1020/2017, n. 16390/2018).

Non appare cioè plausibile, né necessario, un ripensamento della giurisprudenza sul punto, potendo la difesa personale esplicarsi in relazione ai livelli meno impegnativi del giudizio (dinanzi al giudice di pace, come un tempo dinanzi al conciliatore) ma emergendo, come è noto, l'esigenza di una *adeguata* difesa tecnica là dove vengano a trattarsi aspetti processuali e sostanziali più impegnativi, come è del resto dimostrato proprio dal caso *de quo*, in cui non si è neppure perfezionato il rapporto processuale, sulla base di un ricorso in appello puramente e semplicemente depositato presso il giudice.

3. Ne consegue che non v'è spazio, ad avviso dell'Ufficio, per attivare l'istituto di cui all'art. 363 c.p.c. e che pertanto deve disporsi la trasmissione degli atti in archivio.

Roma, 15 novembre 2021

per il Procuratore generale

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile
18 NOV 2021
oggi, il _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Francesca FAZIO



(Carmelo Sgroi, avv. gen.)

(Annamaria Soldi, sostituto procuratore generale)